

IL REGOLAMENTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20...

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - (REGOLAMENTO)

1. L'organizzazione di volontariato "Una Strada" disciplinata dallo statuto e dal seguente regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari, agisce nei limiti della legge n.266 del 1991 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - (EFFICACIA DEL REGOLAMENTO)

1. Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
2. Esso stabilisce le regole esecutive dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - (MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO)

1. Le proposte di modifica al regolamento possono essere presentate al comitato direttivo da uno dei componenti gli organi direttivi o da almeno venticinque soci.
2. Il presente regolamento è modificato con deliberazione del comitato.

ART. 4 - (INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO)

1. Il regolamento è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II - MISSIONI ALL'ESTERO

ART. 5 - (AUTORIZZAZIONE MISSIONI)

1. Le missioni sono deliberate dal comitato direttivo e autorizzate dal comitato di controllo se la spesa rientra nel budget previsto a bilancio.

ART. 6 - (PARTECIPAZIONE)

1. Partecipano alle missioni i soci che si impegnano a riportare al comitato direttivo, all'assemblea dei soci e a tutti gli incontri organizzati dall'associazione la loro esperienza.

ART. 7 - (IMPEGNI DEI PARTECIPANTI)

1. I partecipanti alle missioni si impegnano a:
 - rispettare i principi, i valori e le motivazioni indicati nello statuto,
 - verificare il corretto utilizzo delle risorse inviate dall'associazione e verificare la realizzazione puntuale degli impegni assunti dai referenti locali, favorire lo scambio tra la realtà italiana (soci o altri soggetti: scuole, associazioni o gruppi) e realtà visitate,
 - rispettare la privacy dei singoli soggetti incontrati,
 - farsi carico di riportare al comitato direttivo tutti i possibili progetti futuri atti a migliorare la condizione di bambini, giovani e adulti, astenendosi dal prendere impegni sul posto che vincolino l'associazione, dare il proprio sostegno alla realizzazione in loco di progetti già approvati dall'assemblea o dal comitato direttivo, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, attenersi alle indicazioni operative previste dal Comitato direttivo.

TITOLO III - RIMBORSI SPESA

ART. 8 - (RIMBORSI SPESA)

1. I rimborsi spesa sono disciplinati dalla seguente parte di regolamento nei limiti previsti dall'art. 2 legge 11.08.1991 n.266: " al volontariato possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse".

2. Nessun contributo destinato ai progetti verrà destinato ai rimborsi spesa.

ART. 9 - (DELIBERE DI SPESA)

1. Le spese non ordinarie e superiori a 200 euro sono deliberate dal comitato direttivo e verificate dal comitato di controllo a garanzia della copertura economica, quelle inferiori o ordinarie sono autorizzate dal presidente e verificate dal tesoriere.
2. Hanno diritto ai rimborsi spesa i membri del Comitato Direttivo e del Comitato di Controllo, i soci- volontari i soci-sostenitori e i soci ordinari, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il servizio svolto per conto e a favore della Associazione.

ART. 10 - (DISTINZIONE DEI RIMBORSI SPESA)

1. Ai solo fini dell'applicazione del presente Regolamento, le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 9 punto 2, si distinguono in:
 - rimborsi spese gestionali
 - missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - missioni all'estero.

ART. 11 - (RIMBORSI SPESA GESTIONALI)

1. I membri del Comitato Direttivo e del Comitato di Controllo e i soci-volontari per il servizio svolto a favore della Associazione e il/i socio/i ordinario/i su mandato del Presidente, hanno a rimborso le spese sostenute per conto dell'associazione, in particolare:
 - al presidente, o al suo delegato per i rapporti con gli associati, non essendo attivata alcuna linea telefonica ne di rete in capo all'associazione, viene riconosciuto un rimborso spese telefoniche connesse alle comunicazioni associative per un importo equivalente, comprensivo dell'I.V.A., di:
 - collegamento internet e del 50% delle telefonate da conteggiare sulla bolletta telefonica in uso;
 - ai membri del Comitato Direttivo e del Comitato di Controllo e ai soci-volontari le spese telefoniche e collegamenti a internet per i rapporti con i soci, all'organizzazione delle missioni e relative all'attività dell'associazione.

ART. 12 - (MISSIONI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE)

1. In caso di missioni da eseguire nel territorio nazionale, le spese che verranno rimborsate sono le seguenti:

- le spese di trasporto o locomozione, vitto e alloggio necessarie per svolgere le attività previste per il buon funzionamento dell'Associazione (es. studi, ricerche, partecipazioni a convegni, incontri con le Associazioni ecc... ecc.) previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione o su mandato del Direttivo dell'Associazione.
- in caso di utilizzo dell'autovettura personale per gli spostamenti dei soggetti di cui art. 1, agli stessi sarà riconosciuto il rimborso chilometrico nei limiti previsti dalle tabelle ACI in vigore nell'anno per la percorrenza media del cittadino italiano, pari a km 15.000 annui, con un limite massimo di euro 0,250 per autovetture con cilindrata non superiori a 1.000 cc, di euro 0,310 per autovetture con cilindrata fino a 1.500 cc e euro 0,370 per autovetture con cilindrata superiori a 1.500 cc.
- l'uso della propria autovettura potrà essere effettuata o solo dopo avere rilasciato apposita dichiarazione che sollevi l'associazione da ogni responsabilità conseguente l'uso del mezzo proprio, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo.
- nulla è dovuto al socio per l'attività sociale svolta ne responsabilità alcuna compete all'associazione per eventuali danni arrecati a cose e persone, da parte del socio, nel corso della missione.

ART. 13 - (MISSIONI ALL'ESTERO)

1. In caso di missioni all'estero predisposte dal direttivo per la verifica dei progetti in essere i soci che intendono partecipare alla missione devono attenersi al seguente protocollo:

- in caso di missione breve (viaggi di delegazioni con permanenze inferiori a 30 giorni) i soci devono versare un contributo pari al 80% del costo del biglietto aereo e avranno a rimborso le spese documentate di vitto, alloggio, trasporto e altro necessarie per svolgere le attività connesse alla missione per un massimo di 7 euro al giorno;
- in caso di missione lunga (realizzazione di progetti) i rimborsi spesa verranno decisi volta per volta dal Comitato Direttivo e verificati dal Comitato di Controllo;
- a copertura dei rischi sanitari l'associazione provvede alla stipula di opportuna polizza assicurativa per il periodo di permanenza nelle località oggetto della missione;

- l'associazione provvederà a richiedere i visti eventualmente necessari per l'espletamento dell'incarico;
- tutte le spese di organizzazione della missione e quelle atte a documentare sono a carico dell'associazione;
- eventuali eccezioni verranno discusse e deliberate dal comitato direttivo;
- nulla è dovuto al socio per l'attività sociale svolta ne responsabilità alcuna compete all'associazione per eventuali danni arrecati a cose e persone, da parte del socio, nel corso della missione

ART. 14 - (MODALITÀ DI RIMBORSO)

1. Per ottenere il rimborso dovrà essere compilata una richiesta di rimborso «nota-spese», debitamente firmata con allegate le pezze giustificative; la richiesta di rimborso dovrà essere vistata dal Presidente e dal Tesoriere dell'Associazione e poi si provvederà al rimborso.
2. Il richiedente il rimborso spese è responsabile di quanto richiesto e attestato nel prospetto.